

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 021/CSA (2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 150/CSA- RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2018

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Fabio Di Cagno - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. VINO CLAUDIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2018;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA LECCE/PAGANESE DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 209/DIV del 30.04.2018)

Il sig. Claudio Vino appella la decisione del Giudice Sportivo del 30.4.2018 con la quale è stata irrogata allo stesso la sanzione della inibizione allo svolgimento di ogni attività federale sino al 30.6.2018 unitamente all'ammenda di € 1.500,00, per i fatti accaduti nel corso della gara tra il Lecce e la Paganese del giorno 29.4.2018.

In particolare il direttore di gara segnalava nel referto che l'appellante aveva gettato il contenuto da una bottiglietta d'acqua che aveva attinto il delegato di lega mentre passava dietro la panchina.

L'episodio veniva confermato dal collaboratore della Procura federale.

Nei motivi di gravame l'appellante riferisce che l'episodio si inserisce nel contesto dei festeggiamenti per il risultato della gara senza che il sig. Vino si avvedesse della presenza del delegato di gara dietro la panchina, attese le dimensioni della stessa.

In altre parole l'episodio deve ritenersi, a detta dell'appellante, non intenzionale.

Ritiene la Corte che dagli atti del procedimento non emerge l'atteggiamento psicologico dedotto dal ricorrente, in quanto dalle puntuali relazioni in atti, non solo del commissario di campo ma anche del rappresentante della Procura Federale, il lancio deve essere necessariamente qualificato come intenzionale.

Al contempo è, però, merso che la condotta si è verificata in un clima di festeggiamento, connotato anche da evidenti profili di goliardia. Pertanto, la valutazione di quanto posto in essere può essere condotta in una prospettiva di minore gravità del gesto.

Ne consegue, proprio alla luce delle riferite considerazioni, che la sanzione irrogata può essere rideterminata con la revoca della sanzione di natura economica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Vino Claudio ridetermina la sanzione inflitta nella sola inibizione fino a tutto il 30 giugno 2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA 2° TURNO PLAY OFF SERIE C VITERBESE CASTRENSE/CARRARESE DEL 15.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 230/DIV del 16.05.2018)

Con ricorso del 24.5.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società Carrarese Calcio 1908 s.r.l. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 16.5.2018 (Com. Uff. n. 230/DIV) con la quale è stata inflitta ad essa società l'ammenda di € 3.500,00 *“perché propri sostenitori, in campo avversario, introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni due dei quali venivano lanciati sul terreno di gioco, senza conseguenze; i medesimi danneggiavano una struttura del settore dell'impianto sportivo loro riservato e disturbavano il regolare svolgimento della gara utilizzando un fischietto dal suono simile a quello dell'arbitro (r. proc. Fed., r. c.c., obbligo risarcimento danni, se richiesto)”*. Il tutto occorso in occasione della gara Viterbese Castrense - Carrarese del 15.5.2018, valevole per il secondo turno dei Play Off del Campionato di Serie C – Girone A.

Sostiene la reclamante da un lato che l'accensione ed il lancio dei due fumogeni sarebbe ascrivibile al gesto isolato di un singolo tifoso e, come tale, non imputabile all'intera tifoseria della Carrarese; dall'altro che l'uso del fischietto non avrebbe minimamente inciso sul regolare svolgimento della gara, tanto che non si era reso necessario l'intervento dello speaker dello stadio per sollecitarne la cessazione.

Conclude pertanto la reclamante per la riforma, anche parziale, del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, anche in considerazione del particolare contesto (gara di play off) in cui si era svolto l'incontro.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Risulta inequivocabilmente dai rapporti del collaboratore della Procura Federale e del Commissario di Campo, peraltro non contestati nella sostanza, che i tifosi della Carrarese:

- 1) hanno acceso *“ripetutamente numerosi fumogeni, senza conseguenze, nel corso dell'intera partita”*;
- 2) per ben due volte hanno lanciato fumogeni in campo;
- 3) hanno fatto uso di un fischietto che simulava il fischio dell'arbitro;
- 4) a fine partita hanno arrecato danni al gabbietto adibito a bar.

Considerato che nessun elemento appare indicativo dell'ascrivibilità al comportamento di un singolo tifoso dell'accensione e del lancio di fumogeni (in realtà risulterebbe esattamente il contrario); che l'uso del fischietto era evidentemente finalizzato a disturbare lo svolgimento regolare del gioco, indipendentemente dal fatto che possa averne, in concreto, determinato l'interruzione; che non è contestata la commissione degli atti vandalici da parte dei tifosi della Carrarese; che non possono sussistere dubbi circa la responsabilità della società Carrarese Calcio in relazione all'art. 4, 3° comma, C.G.S.; tutto ciò premesso, la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 così come comminata dal Giudice Sportivo appare ampiamente legittima e congrua.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 15 GIUGNO 2018 + AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA AL SIG. BERTI GIANLUCA SEGUITO GARA 2° TURNO PLAY OFF SERIE C VITERBESE CASTRENSE/CARRARESE DEL 15.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 230/DIV del 16.05.2018)

Con ricorso del 24.5.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 16.5.2018 (Com. Uff. n. 230/DIV) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Berti Gianluca, collaboratore della prima squadra, la sanzione della inibizione sino al 15.6.2018 e dell'ammenda di € 500,00 *“per comportamento non regolamentare e gravemente offensivo verso la terna arbitrale (espulso, r. A.A., panchina aggiuntiva)”*: il tutto occorso in occasione della gara Viterbese Castrense - Carrarese del 15.5.2018, valevole per il secondo turno dei Play Off del Campionato di Serie C – Girone A.

La reclamante contesta innanzi tutto che il Giudice Sportivo, nel qualificare il comportamento del proprio collaboratore siccome gravemente offensivo nei confronti della terna arbitrale, avrebbe travisato il referto del 1° assistente, il quale aveva appunto riferito che *“il sig. Berti Gianluca (collaboratore Carrarese Calcio)... a gioco fermo faceva fronte al terreno di gioco, entrandovi per qualche metro, proferendo le seguenti parole nei confronti della terna arbitrale: ma che cazzo fate, non capite un cazzo”*. Sostiene difatti la reclamante che il Berti avrebbe pronunciato una frase tutt'al più irriguardosa e comunque concretantesi in una protesta, ancorchè plateale, per una decisione assunta dall'arbitro.

Lamenta inoltre la reclamante che, quand'anche sussistessero i presupposti per la sanzione comminata, si sarebbe dovuto tener conto nel particolare contesto di concitazione in cui il comportamento del Berti era maturato.

Conclude pertanto la reclamante per la riforma, anche parziale, del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Non possono sussistere dubbi sul fatto che il comportamento del Berti, lungi dall'integrare gli estremi della mera protesta, sia da qualificare come gravemente offensivo, posto che trattasi di espressione diretta a squalificare in modo volgare le capacità tecniche della terna arbitrale (*“non capite un c...”*). Tale comportamento risulta inoltre aggravato dalla circostanza del suo ingresso in campo per alcuni metri, sicchè la sanzione comminata appare adeguata sia con riferimento alla durata dell'inibizione (15.6.2018), sia con riferimento alla misura dell'ammenda (€ 500,00).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BALDINI SILVIO SEGUITO GARA 2° TURNO PLAY OFF SERIE C VITERBESE CASTRENSE/CARRARESE DEL 15.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 230/DIV del 16.05.2018)

Con ricorso del 22.5.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 16.5.2018 (Com. Uff. n. 230/DIV) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Baldini Silvio, allenatore responsabile della prima squadra, la sanzione della squalifica per 4 gare effettive *“per comportamento gravemente offensivo verso la terna arbitrale e comportamento offensivo e minaccioso verso un tesserato della squadra avversaria (espulso, r. quarto ufficiale”*: il tutto occorso in occasione della gara Viterbese Castrense - Carrarese del 15.5.2018, valevole per il secondo turno dei Play Off del Campionato di Serie C – Girone A.

La reclamante contesta innanzi tutto che il Giudice Sportivo, nel qualificare il comportamento del proprio allenatore siccome gravemente offensivo nei confronti della terna arbitrale, avrebbe travisato il referto del quarto ufficiale, il quale aveva appunto riferito che, a seguito di un fallo, il Baldini si era rivolto agli ufficiali di gara con l'espressione, tutt'al più meramente irriguardosa: *“che cazzo avete visto!”*.

Lamenta inoltre la reclamante che la sanzione irrogata non tiene conto di particolari circostanze attenuanti, quali gli ultimi minuti della partita (che vedevano la Carrarese in svantaggio per 2-1 con conseguente, imminente eliminazione) e lo stato d'animo di frustrazione per il risultato, a fronte della passione e dell'impegno profuso dal Baldini quale allenatore della Carrarese a titolo totalmente gratuito.

Lamenta ancora la società reclamante che il Giudice Sportivo, nel sanzionare la condotta offensiva e minacciosa del Baldini nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, avrebbe decontestualizzato la sanzione rispetto ai fatti effettivamente occorsi, dal momento che non avrebbe tenuto conto che il Baldini era intervenuto (peraltro solo verbalmente) al solo fine di difendere un proprio calciatore (Joel Baraye) dalla reazione vendicativa dei calciatori avversari per un fallo commesso ai danni del calciatore della Viterbese Baldassin.

Conclude pertanto la reclamante per la riforma, anche parziale, del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo.

Il reclamo può essere accolto solo in parte e limitatamente alle espressioni indirizzate agli ufficiali di gara.

Tale espressione difatti (*“che c.... avete visto”*), pur nella sua coloritura, non può ritenersi gravemente offensiva nei confronti della terna arbitrale bensì, al più irrispettosa, come condivisibilmente rilevato dalla reclamante, in quanto priva appunto di qualsivoglia intento del Baldini di arrecare offesa agli ufficiali di gara e, inoltre, pronunciata in un contesto (l'imminente eliminazione della propria squadra) di particolare criticità emotiva.

Quanto invece alle espressioni rivolte ad un calciatore della compagine avversaria (*“stai attento, io ti straccio la pelle dalla faccia, non ti avvicinare, va via da qui”*), sulla cui portata minacciosa non possono sussistere dubbi, non sussistono motivi per disporre un'attenuazione della sanzione, dal momento che, pur volendosi ammettere un intervento a difesa di un proprio calciatore, non può trovare giustificazione la particolare veemenza del comportamento e, soprattutto, l'ingresso sul terreno di gioco proprio al fine di pronunciare le suddette minacce.

In tale generale contesto, appare congruo un ridimensionamento della sanzione della squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara) ridetermina la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa recla

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Dott. Francesco Cerini - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL SIG. TROCINI BRUNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PLAY OFF CASERTANA/RENDE DELL'11.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 221/DIV del 12.05.2018)

Il signor Trocini Bruno ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 221/DIV del 12.5.2018, con il quale, a seguito della gara primo turno play off Casertana/Rende dell'11.5.2018 è stata inflitta al reclamante Trocini Bruno la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara per i seguenti motivi: *“per comportamento gravemente offensivo verso l'arbitro durante la gara (espulso)”*.

Il tesserato Trocini Bruno in sede di reclamo ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta in quanto non avrebbe pronunciato parole ingiuriose contro l'Arbitro ma avrebbe solo usato toni alti e concitati.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenuto che oltre alle parole pronunciate sia grave il comportamento di essere entrato in campo di oltre 20 metri con eventuale possibilità con tale atto di incitare i tifosi ad azioni violente.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Trocini Bruno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 7 agosto 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini